

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2539

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, AMODEO, REINA*Presentata il 15 aprile 1981*

Benefici previdenziali a favore dei lavoratori dell'industria solfifera siciliana messi in pensionamento anticipato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge della regione siciliana del 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni è stato disposto il prepensionamento dei lavoratori siciliani addetti al settore solfifero.

I provvedimenti suddetti hanno però lasciato irrisolte alcune questioni legate ad una situazione contributiva anomala, dovuta alla convenzione intervenuta in materia tra INPS e regione siciliana.

La convenzione suddetta, infatti, non aggancia le contribuzioni assicurative alla dinamica salariale, limitandosi a recepire le norme vigenti in tema di prosecuzione volontaria di versamenti dei contributi. Il problema è quindi quello di consentire alla regione siciliana attraverso una convenzione *ad hoc* con l'INPS, di versare, si tratterebbe di versamenti volontari,

le necessarie contribuzioni affinché i lavoratori in oggetto possano vedere agganciata la loro pensione ai livelli retributivi oggi previsti per quanto vanno in pensione solo dopo aver raggiunto l'età pensionabile.

Non occorrono molte parole per spiegare le ragioni di ingiustizia sociale che sostengono la presente richiesta tenuto conto delle condizioni di grave sacrificio che hanno caratterizzato l'attività lavorativa dei lavoratori delle zolfare siciliane.

Appare assolutamente contraddittorio oltre i limiti che questi lavoratori abbiano a pagare per un pensionamento anticipato che certo essi non hanno voluto ma che è scaturito da una scelta politica imposta dalla grave crisi in cui versava questo tipo di industria estrattiva in Sicilia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a studiare con la regione siciliana apposita convenzione che prevede il versamento a carico della regione dell'importo della contribuzione volontaria fino al massimo consentibile, anche per i periodi pregressi in favore dei lavoratori addetti all'industria solfifera siciliana che sono andati in pensionamento anticipato per effetto della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100.

Il versamento deve avvenire, anche per i periodi pregressi, i quali dovranno essere computati sulla base delle classi di retribuzione pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto comprensiva degli incrementi contrattuali di scala mobile, fino al compimento dell'età pensionabile.